

BGer 1B_283/2013 vom 14. Oktober 2013

Bundesgericht, 2013-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_283_2013

FR: TF 1B_283/2013 du 14 octobre 2013

IT: TF 1B_283/2013 del 14 ottobre 2013

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

E. 1.2

Come noto al ricorrente (vedi sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011 che lo concerne), il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 138 I 171 consid. 1.4, 225 consid. 3.2; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid. 4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).

E. 2.1

Il ricorrente si limita ad asserire, in maniera del tutto generica, di ritenere necessario e opportuno che i due giudici ricusati della CRP non debbano essere membri della Corte giudicante, in quanto stretti collaboratori del presidente della stessa.

E. 2.2

Al riguardo la CARP ha dapprima precisato la portata dell'art. 56 lett. f CPP, secondo cui chi opera in seno a un'autorità penale deve ricusarsi se ha partecipato alla medesima causa in un'altra veste, ritenendo che in concreto i magistrati ricusati non si sono pronunciati in due vesti diverse, ma sono intervenuti più volte nella stessa veste, ossia di giudici della CRP, ciò che non costituirebbe un motivo di ricusa.

Ora, il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché questa conclusione sarebbe lesiva del diritto federale.

E. 2.3

La CARP ha poi ritenuto che, secondo la prassi, l'imparzialità soggettiva di un magistrato è presunta e che secondo la giurisprudenza (sentenza 1B_598/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.) e la dottrina (Andreas J. Keller, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 56), con le quali il ricorrente non si confronta del tutto, un rapporto collegiale o una relazione professionale tra persone appartenenti a un'autorità penale non sono di per sé sufficienti a fondare un motivo di ricusazione secondo l'art. 56 lett. f CPP.

Il ricorrente neppure tenta di dimostrare l'infondatezza di queste conclusioni, peraltro corrette (sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 3.2 e rinvii).

E. 2.4

Il ricorrente accenna poi a due domande di ricusa da lui inoltrate nei confronti di due giudici della CARP, che hanno partecipato alla decisione impugnata. Al riguardo, ricordato che quelle fattispecie esulano dall'oggetto del presente giudizio, giova osservare che con sentenze odierne il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, due ricorsi sottopostigli in tale ambito dal ricorrente (sentenze 1B_299/2013 e 1B_301/2013).

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, visto che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.